

Decreto legge sulla Spending review

Il Decreto legge n. 52 del 07.05.12 ha apportato ulteriori modifiche al D.lgs 163/2006 e al DPR 207/2010.

- Saranno resi pubblici, attraverso l'Osservatorio di AVCP, tutti i dati relativi agli appalti di lavori, servizi e forniture (contenuto dei bandi, verbali di gara, soggetti invitati, nominativi degli affidatari...).
- Nel caso di gare elettroniche sarà possibile stipulare il contratto prima dei 35 giorni decorrenti dall'aggiudicazione definitiva dell'appalto.
- Per il sistema di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa verrà prevista una seduta pubblica per l'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche al fine di verificare la presenza dei documenti prodotti.

Decreto sviluppo

Il Decreto legge n. 83 del 22.06.12, che sarà convertito in legge entro fine agosto, introduce alcune novità in materia fiscale, di edilizia e di infrastrutture.

- Sono previste disposizioni per consentire la rilocalizzazione di interventi relativi alla realizzazione di alloggi di edilizia sovvenzionata ed agevolata, da eseguirsi da parte di imprese, consorzi, comuni ed ex IACP.
- Relativamente alla SCIA, si estende la semplificazione oltre che ai pareri anche a tutti gli atti preliminari di altri enti o organi preposti; è semplificata anche la procedura inerente la DIA.
- Viene aumentata dal 50 al 60% la quota di lavori che i concessionari devono affidare mediante procedura ad evidenza pubblica, per garantire il coinvolgimento delle piccole e medie imprese nella realizzazione delle opere.
- E' introdotto un trattamento fiscale agevolato per favorire i project bond.
- Viene esteso il campo di applicazione della disciplina di defiscalizzazione alle opere infrastrutturali ex art. 3 del D.lgs 163/2006.
- E' ripristinata l'Iva per le cessioni e le locazioni di costruzioni effettuate direttamente dalle imprese di costruzione, anche oltre i cinque anni di costruzione.
- Sono aumentate le agevolazioni fiscali per le spese di ristrutturazione edilizia.

Modifiche al D.lgs 163/2006 e al DPR 207/2010

Da maggio 2011 ad oggi, il Codice dei contratti ha subito modifiche su oltre 70 articoli (circa il 30% del totale), apportate da sei decreti legge, due decreti legislativi e due leggi.

Alla stessa stregua anche il relativo Regolamento di attuazione ha subito minori ma comunque significative modifiche, apportate da quattro decreti legge.

Periodo transitorio e qualificazione delle categorie variare

Il disegno di legge di conversione del decreto legge n. 73 del 06.06.12, ad oggi non ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, apporta alcune importanti modifiche all'art. 357 del DPR 207/2010 che regola il periodo transitorio e, in particolare, la qualificazione delle cosiddette categorie variare.

Nel dettaglio:

- il periodo transitorio viene prorogato di altri 180 giorni (fino al 05.12.12);
- il 05.12.12 cessano di avere validità le attestazioni SOA ex DPR 34/2000 in OG11 e nelle categorie OS7, OS8, OS12, OS18, OS21 e OS2 qualora debbano essere utilizzate per gare in OS8, OS12-B, OS18-B, OS20-B e OS2-B ex DPR 207/2010;
- le attestazioni ex DPR 34/2000 nelle categorie OS7, OS8, OS12, OS18, OS21 e OS2 possono essere utilizzate fino alla loro naturale scadenza per gare in OS7, OS12-A, OS18-A, OS21 e OS2-A ex DPR 207/2010;
- i CEL in OG11 ex DPR 34/2000 sono utilizzabili senza essere riemessi per la qualificazione ex DPR 207/2010 ripartendo convenzionalmente l'importo delle lavorazioni in: OS3 - 20%, OS28 - 40% e OS30 - 40%;
- i CEL in OS12, OS18, OS21, OS2 e OS7/OS8 ex DPR 34/2000 sono utilizzabili senza essere riemessi per la qualificazione ex DPR 207/2010 in OS12-A, OS18-A, OS21, OS2-A e OS7;
- i CEL in OS12, OS18, OS21, OS2 e OS7/OS8 ex DPR 34/2000 devono essere riemessi secondo l'allegato B.1 per la qualificazione ex DPR 207/2010 in OS12-B, OS18-B, OS20-B, OS2-B e OS8;
- la franchigia del 25% utilizzata per le verifiche triennali dell'attestazione SOA è portata al 50% fino al 31.12.12.

Indicazioni per l'affidamento dei contratti

La determinazione di AVCP n. 1 del 16.05.12 è conseguente alle numerose modifiche apportate nell'ultimo anno al Codice dei contratti e va ad integrare quanto descritto dalla determinazione n. 1 del 2010.

Se quest'ultima aveva fornito indicazioni interpretative in merito ai requisiti generali per la partecipazione alle gare, la nuova determinazione n. 1 del 2012 tratta in merito alle misure di prevenzione, alle sentenze di condanna per reati che incidono sulla moralità professionale, al divieto di intestazione fiduciaria, alle irregolarità fiscali, alla sospensione o revoca dell'attestazione SOA e alle modifiche apportate al comma 1-bis dell'articolo 38 del D.lgs 163/2006.

<http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/Atto?ca=5066>

Nuove funzionalità di rilascio dei CEL

AVCP ha comunicato che dal 23.05.12 l'applicazione per l'emissione dei certificati esecuzione lavori è stata integrata con una nuova funzionalità che permette il rilascio dei CEL in caso di affidamento unitario al Contraente Generale.

L'utilizzo dell'applicazione è consentito solo ai RUP e alle SOA.

I CEL così emessi sono finalizzati all'attestazione SOA del Contraente Generale, degli Affidatari e dei Subaffidatari.

Deve essere emesso un unico CEL per l'intero affidamento, possibilmente da aggiornare ai vari stati di avanzamento.

Obbligatorio dichiarare tutte le condanne in gara

Con la sentenza n. 2507 del 2012, la Sezione Sesta del Consiglio di Stato ha confermato che la valutazione della gravità delle condanne riportate dai concorrenti di una gara pubblica spetta solo alla Stazione Appaltante e non allo stesso concorrente, che quindi è obbligato a dichiarare tutte le condanne riportate senza ometterne alcuna, operando un "filtro" a monte, e senza ritenere che debbano essere dichiarate le sole condanne relative alle clausole di esclusione di cui all'art. 38, comma 1 del D.lgs 163/2006.

Il reato di agiotaggio è causa di esclusione dalle gare

Con la sentenza n. 2607 del 2012, la Sezione Terza del Consiglio di Stato ha affermato che la condanna per reato di agiotaggio può comportare l'esclusione di un'impresa da una gara d'appalto ai sensi dell'art. 38 del D.lgs 138/2006.

Impresa senza requisiti in caso di subappalto

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2508 del 2012, ha affermato che, qualora il concorrente a una gara di appalto non sia in possesso dei requisiti di qualificazione necessari per l'esecuzione dei lavori rientranti nella categoria scorporabile e quindi intenda procedere al subappalto, la dichiarazione di manifestazione della volontà di subappalto da rendere in sede di offerta non potrà limitarsi alla semplice intenzione di affidare le lavorazioni in subappalto ma dovrà anche essere accompagnata dall'indicazione dell'impresa subappaltatrice e dalla dimostrazione del possesso dei relativi requisiti di qualificazione da parte di quest'ultima.

Ciò supera integralmente quanto indicato dall'art. 118 del D.lgs 163/2006, che prevede che i concorrenti indichino il nome del subappaltatore e trasmettano la certificazione attestante il possesso dei requisiti di qualificazione al momento del deposito del contratto di subappalto e non in fase di offerta.

Modifiche al bando delle gare di appalto

AVCP, con il parere di precontenzioso n. 8 del 2012, ha affermato che, in caso di modifiche sostanziali al bando di gara pubblicato, la stazione appaltante ha l'obbligo di riaprire i termini per la ricezione delle offerte di altri 52 giorni in caso di procedure aperte, 37 giorni per le procedure ristrette, 20 giorni per le procedure negoziate, 80 giorni nel caso in cui sia anche prevista la progettazione esecutiva, 26 giorni per le procedure aperte sotto soglia comunitaria.

Dichiarazioni in gara di società con meno di 4 soci

AVCP, con il parere di precontenzioso n. 58 del 2012, ha affermato che, nel caso in cui partecipi ad una gara una società con meno di 4 soci o una società con due soli soci al 50%, le dichiarazioni previste ai sensi dell'art. 38, comma 1, lettere b) e c) del D.lgs 163/2006 devono comunque essere rese da tutti i soci, anche in mancanza di un socio di maggioranza.

Compensazione dei debiti contributivi

Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto sulla spending review (settembre 2012), il Ministero dell'Economia e delle finanze dovrebbe varare un decreto che permetterà di compensare i debiti contributivi con i pagamenti non saldati.

Ciò consentirebbe di ottenere il DURC anche a fronte di qualche contributo non ancora versato esibendo la certificazione di un proprio credito verso la pubblica amministrazione, purchè questo sia di valore uguale o superiore alla cifra da versare.